**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2009 (OR. fr)**

**7857/09**

**ACP 72**
**COAFR 106**
**PESC 378**
**RELEX 261**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

| | |
|---|---|
| Oggetto: | DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE |

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96dell'accordo di partenariato ACP-CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato l'"accordo ACP-CE", in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE[1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo ACP-CE sono stati violati.

(2) Il 20 ottobre 2008 sono state avviate, a norma dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE, consultazioni con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Repubblica islamica di Mauritania nel corso delle quali i rappresentanti della giunta militare al potere non hanno presentato proposte né impegni soddisfacenti. Nonostante il periodo supplementare di un mese, non è stato riscontrato alcun nuovo elemento,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le consultazioni avviate con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE sono concluse.

*Articolo 2*

Le misure specificate nella lettera che figura nell'allegato sono adottate quali misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo ACP-CE.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti il …[*]. Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale attraverso missioni congiunte di monitoraggio della presidenza dell'Unione europea e della Commissione.

[*] GU: inserire la data di ventiquattro mesi a decorrere dall'adozione della presente decisione.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*
*Il presidente*

**ALLEGATO**

Progetto di lettera

Signor Generale,

L’Unione europea attribuisce grande importanza agli elementi essenziali elencati nell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato l'"accordo ACP-CE", concernente il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-CE.

In tale spirito, l'Unione europea ha immediatamente condannato il colpo di Stato militare del 6 agosto 2008 e ha ripetutamente lanciato un appello al rispetto della democrazia e del quadro istituzionale legale istituito dal 2007. In applicazione dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE, considerando che il colpo di Stato costituisce una violazione seria degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dello stesso accordo, l'Unione europea ha avviato un dialogo politico con il potere insediato che ha condotto all'apertura di consultazioni volte ad esaminare la situazione nonché le possibili soluzioni consensuali ai fini del rapido ripristino dell'ordine costituzionale.

In esito alla riunione di apertura delle consultazioni, svoltasi a Parigi il 20 ottobre 2008, l'Unione europea non ha potuto rilevare proposte soddisfacenti della parte mauritana. In uno spirito di apertura al dialogo e consapevoli della complessità della situazione politica mauritana, l'Unione europea ha inizialmente proposto di lasciare aperte le consultazioni per un mese, segnalando che la presentazione da parte mauritana di una soluzione potenzialmente soddisfacente avrebbe consentito di svolgere una nuova riunione di consultazione. Ha inoltre informato gli Stati ACP e la parte mauritana che, in mancanza di nuovi elementi, le consultazioni sarebbero state concluse e sarebbero state adottate misure appropriate.

Nel corso di diverse riunioni sotto la presidenza dell'Unione africana, l'Unione europea e le cinque organizzazioni internazionali che hanno formato un gruppo di contatto internazionale sulla Mauritania hanno individuato chiaramente gli elementi essenziali di una soluzione politica consensuale della crisi.

Il gruppo di contatto internazionale si è di nuovo riunito il 28 gennaio 2009, alla vigilia dell'effettiva attuazione delle sanzioni individuali decise dall'Unione africana, e il 20 febbraio 2009, per constatare l'esistenza di diverse proposte di superamento della crisi, tra le quali quella formulata dal potere insediato, che è stata giudicata insufficiente. Il gruppo di contatto internazionale ha invitato la parte mauritana ad avviare un dialogo politico nazionale inclusivo sotto gli auspici del presidente dell'Unione africana al fine di ottenere un ripristino consensuale dell'ordine costituzionale.

Misure appropriate di accompagnamento
per un ripristino dell'ordine costituzionale

Sulla scorta degli elementi suesposti, l'Unione europea ha deciso di porre fine al periodo di consultazioni e di adottare le misure appropriate di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo ACP-CE. In considerazione della situazione attuale insoddisfacente e del congelamento già in corso di gran parte della cooperazione, tali misure appropriate mirano a riavviare progressivamente la cooperazione in base ai seguenti parametri sulla via di un ripristino consensuale dell'ordine costituzionale:

1) La situazione attuale e le misure immediate.

2) Una soluzione consensuale per il superamento della crisi conforme agli elementi essenziali proposti dalla comunità internazionale, in particolare la realizzazione, nell'ambito di un dialogo politico inclusivo e aperto, di un quadro elettorale che consenta lo svolgimento di elezioni presidenziali libere, trasparenti e rappresentative, organizzate da istituzioni credibili, sotto l'egida di un governo neutro.

3) L'applicazione concreta e irreversibile della summenzionata soluzione per il superamento della crisi.

4) Il completo ripristino in Mauritania dell'ordine costituzionale. Tale situazione si verificherà allorché sarà al potere un capo di Stato legittimo e la Costituzione sarà in vigore e verrà rispettata.

1) Situazione attuale e misure immediate

Sono adottate le misure di seguito illustrate. Le misure restrittive in materia di cooperazione non incideranno sugli aiuti umanitari, né sul sostegno diretto alla popolazione e alla società civile mauritana.

Il dialogo politico previsto nell'ambito dell'articolo 8 dell'accordo ACP-CE sarà mantenuto con le parti mauritane parallelamente con le misure appropriate che figurano nell' articolo 2, paragrafo 5 dell'allegato VII dell'accordo ACP-CE. Tale dialogo sarà condotto in collaborazione con il gruppo di contatto internazionale sulla Mauritania e potrà intensificarsi non appena sarà accettata una soluzione consensuale per il ripristino dell'ordine costituzionale.

A. L'attuazione dei progetti in corso e del programma indicativo nazionale del decimo FES, fatte salve le summenzionate eccezioni e modifiche, rimane subordinata all'eventuale ripresa graduale della cooperazione alle condizioni sopra esposte.

B. La Commissione europea si riserva il diritto di riassumere immediatamente le funzioni di ordinatore nazionale del FES.

C. Nella misura in cui il monitoraggio della situazione in evoluzione e delle decisioni di politica settoriale applicate dalle autorità al potere, di fatto e non di diritto, incidono sulla cooperazione ancora in corso, e nella speranza di un'eventuale ripresa della cooperazione a seguito di una soluzione per il superamento della crisi che possa essere accettata dalla comunità internazionale, i servizi della Commissione continueranno a partecipare al dialogo, condotto a livello tecnico, sulle politiche settoriali in Mauritania, senza tuttavia che tale dialogo possa essere considerato un riconoscimento della legalità del potere insediato dopo il colpo di Stato del 6 agosto 2008.

D. I pagamenti relativi ai contratti già in corso saranno onorati conformemente alle pertinenti decisioni di finanziamento. Trattasi dei seguenti progetti:

– Strade Rosso – Boghé e Kaedi – Gouaraye nonché l'assistenza tecnica al ministero dei Trasporti.

– Progetto di riqualificazione dell'oasi di Adrar; chiusura degli impegni in corso.

– Fondo Acqua: prosecuzione dei tre contratti in corso.

– Fondo Energia: prosecuzione dei contratti in corso.

– Programma di sostegno all'ordinatore nazionale: misure necessarie per la chiusura del programma.

– Programma regionale solare: continuazione dei contratti in corso in Mauritania.

– Programma di sostegno alla società civile: continuazione delle attività relative alla governance nel quadro degli inviti a presentare proposte gestiti direttamente dalla Commissione europea.

– Programma di sostegno all'ente nazionale manutenzione stradale (ENER): prosecuzione dei contratti limitata agli impegni contrattuali in corso.

– Contratto di sovvenzionamento nel quadro della dotazione B regionale per la riqualificazione di zone inondate nel bacino del fiume Senegal.

– Sostegno alle autorità locali (FES escluso): progetto di miglioramento della gestione comunale delle acque di Nouakchott e partenariato per il sostegno al sistema scolastico del comune di Boustilla.

– Progetto di bonifica Zazou (FES escluso, cofinanziamento alle ONG).

E. Potranno essere firmati nuovi contratti, conformi alle convenzioni di finanziamento, per i seguenti programmi:

– Pubblicazione degli inviti locali a presentare proposte nel campo "Interlocutori non statali e democrazia e diritti umani" (FES escluso). Gli inviti a presentare proposte a favore delle autorità locali rimangono invece sospesi.

– Attuazione del progetto di sostegno alla gestione dei flussi migratori a valere su fondi regionali ACP del 9° FES.

– Attuazione del progetto "Sostegno al ritorno dei rifugiati", coordinato e armonizzato con l'Ufficio Aiuti umanitari della Commissione europea (ECHO), a condizione tuttavia che la situazione in Mauritania ne consenta la realizzazione e che siano rispettate le clausole contrattuali stabilite.

F. Potranno essere avviati nuovi progetti nei campi seguenti:

– Nell'ambito della prospettata risposta alla crisi alimentare tramite il ricorso alla dotazione B regionale del decimo FES, potrà essere programmato un intervento specifico a favore della popolazione per un importo di 2 080 000 EUR, realizzato da un'organizzazione internazionale e/o un'ONG, escludendo che l'attività comporti forme di sostegno diretto all'amministrazione o allo Stato ovvero alle sue agenzie.

– Programmazione della dotazione destinata alla Mauritania nel quadro del nuovo "Strumento alimentare" e della linea tematica "Sicurezza alimentare", tramite progetti di sostegno all'agricoltura che potranno essere realizzati da organizzazioni internazionali o da organizzazioni non governative.

– Il Programma indicativo nazionale del decimo FES fissava un importo indicativo di 40 milioni di EUR per il sostegno di bilancio. Tale progetto non potrà essere avviato prima del ripristino completo dell'ordine costituzionale di cui al punto 4, e purché vengano soddisfatti i requisiti generali di ammissibilità relativi all'attuazione di questo tipo di programma.

– Tuttavia, l'importo indicativo del programma è ridotto a 25 milioni di EUR. Dei 15 milioni di EUR disimpegnati, 10 milioni di EUR saranno iscritti in riserva per un eventuale sostegno ad elezioni nel quadro di una soluzione costituzionale della crisi conforme alle richieste della comunità internazionale. I restanti 5 milioni di EUR saranno iscritti in riserva, tra l'altro, per far fronte a eventuali crisi umanitarie conseguenti alla crisi determinata dal colpo di Stato del 6 agosto 2008.

– Fa eccezione il programma di sostegno alla gestione dei flussi migratori, previsto dal programma indicativo nazionale e dotato di 8 milioni di EUR, che verrà eccezionalmente avviato prima dell'eventuale ripresa della cooperazione sulla base di obiettivi e di priorità da definire.

2) Soluzione consensuale accettata

Tale situazione implica l'esistenza di un accordo effettivo con le parti mauritane come illustrato nell'introduzione al punto 2.

G. Verranno sbloccati i progetti seguenti:

– Porto minerario di Nouadhibou: negoziazione e firma del contratto per il rifacimento del porto nella misura consentita dalla normativa vigente e dall'esito della gara. Poiché la data limite di esecuzione di questo progetto, non prorogabile, è fissata al 31 dicembre 2011, esiste un rischio reale di perdita del finanziamento del progetto stesso (45 milioni di EUR). La Commissione studierà tutte le possibilità per ridurre al minimo tale rischio che aumenta con il passare del tempo.

– Riprogrammazione di un progetto di rimozione dei relitti navali dal porto di Nouadhibou a seguito del trasferimento al decimo FES, a decorrere dal 31 dicembre 2008, dei fondi STABEX a tal fine destinati (23 milioni di EUR). Se non si fosse verificato il colpo di Stato, si sarebbe dovuto firmare un contratto relativo a tale intervento entro la fine del 2008. Le procedure di riprogrammazione e l'avvio del nuovo progetto cominceranno immediatamente affinché si possa passare il più rapidamente possibile alla fase di attuazione non appena la situazione politica lo consentirà (accettazione della soluzione consensuale).

– Pubblicazione degli inviti locali a presentare proposte a favore delle autorità locali precedentemente sospesi.

3) Attuazione della soluzione per il superamento della crisi

Tale situazione implica l'attuazione irreversibile della soluzione consensuale per il superamento della crisi illustrata nell'introduzione al punto 3.

H. Verranno riprese ulteriori attività di cooperazione, tra cui ad esempio:

– l'eventuale sostegno e l'eventuale osservazione di nuove elezioni,

– la prosecuzione dell'attuazione del programma di sostegno alla giustizia,

– l'attuazione del programma europeo di rafforzamento delle istituzioni e dei servizi degli enti locali,

– l'attuazione di tutti i programmi e progetti firmati o previsti nell'ambito dell'ottavo e del nono FES ma non ancora oggetto di contratti.

4. Completo ripristino dell'ordine costituzionale

I. Il completo ripristino in Mauritania dell'ordine costituzionale consentirà di revocare, a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma dell'accordo di ACP-CE, tutte le restrizioni sopra elencate. Sarà allora possibile attuare integralmente il programma indicativo del decimo FES (156 milioni di EUR), pur tenendo conto di eventuali esigenze di revisione di tale programma motivate dalle ripercussioni sociali, economiche e politiche del colpo di Stato del 6 agosto 2008.

Monitoraggio delle misure appropriate

L'Unione europea continuerà a seguire attentamente l'evolversi della situazione in Mauritania e potrà appoggiare, se del caso, l'applicazione di una soluzione politica consensuale della crisi, nella misura in cui tale soluzione sarà fondata sugli elementi essenziali sopra citati, secondo le richieste della comunità internazionale. Saranno organizzate a tal fine missioni periodiche di monitoraggio.

L'Unione europea si riserva la facoltà di esaminare e rivedere le summenzionate misure per tener conto di eventuali sviluppi della situazione in Mauritania.

Voglia gradire, signor Generale, i nostri distinti saluti.

Per la Commissione Per il Consiglio